



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA – Trieste

Decreto S.G. N. 106/2022

OGGETTO: Capitolo 2288. Fornitura “Servizi di telefonia fissa” in adesione alla convenzione Consip “*Telefonia fissa 5*”. Lotto unico. Società FASTWEB S.p.a - **Esercizio facoltà di proroga convenzione Consip “TF5”** - CIG derivato ZA137E538D

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante “Ordinamento della giurisdizione amministrativa del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;

Visto il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;

Visto l’articolo 1, commi 449-450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007);

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” e succ. modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.L. 52/2012 conv. dalla legge n. 94/2012 recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” e in particolare l’art. 7, comma 2, che ha introdotto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Visto l’art. 1, comma 1, del D.L. 95/2012 conv. dalla legge 7 agosto 2012, n.135, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione all’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvisionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.a.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante “Regolamento per l’esercizio dell’autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa”, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12 settembre 2012 e n. 225 del 10 novembre 2020;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

Vista la nota del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa 29.02.2016, prot. N^0003803, recante “Novità introdotte con la legge 208/2015 in tema di acquisizione di beni e servizi” con cui sono state diramate le disposizioni in ordine alla gestione di forniture e servizi diretti a garantire la funzionalità della Struttura Amministrativa;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito anche semplicemente “Codice”), recante “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Vista la Direttiva del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa N^3 del 19 giugno 2017 recante “Direttiva per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 d.Lgs. 50/2016 come modificato dall’art.25 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56)”;

Viste le Linee Guida ANAC n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

Viste le Linee Guida ANAC n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate al d.lgs.n. 56/2017, con delibera del Consiglio n. 206/2018 e al d.l. 32/2019 convertito in legge 55/2019 con delibera del Consiglio n.636 del 10 luglio 2019;

Vista la Legge 30 dicembre 2021 n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giustizia Amministrativa per il triennio 2021- 2023, adottato con decreto n. 120 del 31 marzo 2021 dal Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato;

Visto il DPCS n.104 del 12 marzo 2021 con il quale è stato adottato il Piano della Performance della struttura amministrativa della Giustizia Amministrativa” per il triennio 2021-2023;

Visto l’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50, in base al quale: “Tutti gli atti delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere devono essere pubblicati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33”;

Visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. N°50/2016, il quale ha disposto che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Vista la Convenzione stipulata tra Consip S.p.a e Fastweb S.p.a, avente ad oggetto la “Fornitura di servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni (Telefonia fissa 5)” – Lotto unico, ai sensi dell’art. 26 della Legge 488/1999 e s.m.i. e dell’art 58 della legge 388/2000, attivata in data 03/10/2018 con scadenza 02/10/2021;

Dato atto che il punto 3.3. del Capitolato tecnico della convenzione statuisce che “La durata della Convenzione (intesa come periodo durante il quale le Amministrazioni possono aderire mediante l’emissione di Ordinativi di Fornitura) è pari a trentasei mesi decorrenti dalla data di stipulazione...omissis...” e che “tale durata potrà essere prorogata fino a 12 (dodici) mesi, su comunicazione scritta di Consip S.p.A., con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla data di scadenza originaria....omissis...Della proroga dell’Accordo Quadro, Consip S.p.A. darà comunicazione attraverso l’apposito spazio dedicato all’iniziativa medesima sul profilo del committente (www.acquistinretepa.it)”

Evidenziato che il sopracitato punto 3.3. del Capitolato stabilisce di seguito che “i singoli contratti attuativi avranno durata minima pari alla durata (originaria o eventualmente prorogata) della Convenzione ed una durata massima determinata dalla singola Amministrazione (e da questa comunicata al Fornitore prima della scadenza minima del contratto) pari sino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi rispetto alla durata (originaria o prorogata) della Convenzione”;

Visto l’O.D.A. N. 4662117 prot. n. 2018 del 11.12.2018, generato dal sistema telematico e trasmesso on line a Fastweb S.p.A., C.F./P.I. 12878470157, con sede legale in Milano alla Via Caracciolo n. 51 (attualmente trasferita in Piazza Adriano Olivetti n. 1), avente ad oggetto l’Adesione a Convenzione Consip SERVIZI DI TELEFONIA FISSA 5 – Lotto unico - durata 36 mesi - termini di pagamento a 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura – fatturazione bimestrale posticipata - importo canone 36 mesi assistenza estesa, ai patti e condizioni di cui alla convenzione “TF5”;

Ricordato che la Convenzione TF5 è stata attivata dal 31.01.2019, come stabilito al punto 5 del Progetto esecutivo e successivamente confermato, con nota in atti, da parte della Società erogatrice del servizio;

Dato atto che come si evince dal comunicato della Società Consip S.p.a del 14.09.2021 pubblicato nell’apposito spazio dedicato all’iniziativa sul profilo del committente (www.acquistinretepa.it), la convenzione “Telefonia fissa 5”, in scadenza al 02 ottobre 2021, è stata prorogata di ulteriori 12 mesi precisano le scadenze dei singoli contratti attuativi, stipulati dalle Amministrazioni mediante l’adesione alla Convenzione, in particolare “...ordinativi emessi dal 03/10/2018 al 02/10/2021- I contratti avranno durata sino al termine della Convenzione stessa ossia il 02/10/2022” , conformemente al sopra richiamato punto 3.3. del Capitolato;

Considerato che, alla luce della suindicata proroga della Convenzione “TF5”, la nuova scadenza del contratto in essere tra questo Tribunale e la Società Fastweb S.p.a, risulta fissata al 02 ottobre 2022, giusta proroga della suddetta convenzione originaria TF5 giusta decreto SG n. 4/2022;

Preso atto dell’avviso pubblicato sul portale Acquistinretepa da parte di Consip SpA in data 2 agosto 2022 che recita “Si informano gli utenti che raggiunta la data di scadenza della Convenzione TF5, fissata al 2/10/2022, non sarà disponibile un nuovo strumento di acquisto nell’ambito del Programma, essendo ancora in corso le valutazioni anche su merceologie attigue quali la connettività, il cui modello, previsto nel Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione è stato definito a maggio 2022. Si ricorda inoltre alle PA aderenti che, per dare continuità ai propri servizi, possono valutare l’utilizzo di quanto previsto dalla Convenzione all’art. 5, co. 5: “I contratti attuativi avranno durata minima pari alla durata (originaria o eventualmente prorogata) della Convenzione ed una durata massima determinata dalla singola Amministrazione (e da questa comunicata al Fornitore prima della scadenza minima del contratto) pari sino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi rispetto alla durata (originaria o prorogata) della Convenzione”;

Visto l’art. 5 comma 5 della Convenzione Telefonia Fissa ed. 5 che prevede “I contratti attuativi avranno durata minima pari alla durata (originaria o eventualmente prorogata) della Convenzione ed una durata massima determinata dalla singola Amministrazione (e da questa comunicata al Fornitore prima della scadenza minima del contratto) pari sino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi rispetto alla durata (originaria o prorogata) della Convenzione”;

Dato atto che l'attuale contratto scade il 02.10.2022 giusta determina SG n. 4 del 19.01.2022 di presa d'atto della variazione della durata contrattuale della Convenzione Consip di cui trattasi;

Ritenuto, pertanto, di avvalersi della facoltà di cui all'art. 5 comma 5 della Convenzione Consip che prevede la facoltà per l'Amministrazione di fissare una durata sino ad un massimo di ulteriori 12 mesi rispetto alla durata (originaria o prorogata) della Convenzione con nuova scadenza fissata al 02.10.2023;

Evidenziato che la spesa per il periodo di proroga considerato, è stata stimata nella misura complessiva di € 650,00 (IVA inclusa), come da programmazione del fabbisogno 2022 – 2024, da imputarsi sul capitolo 2288 “*Spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche, nonché per il riscaldamento e condizionamento d'aria dei locali*”;

Precisato che la spesa da sostenere è funzionale al buon andamento della struttura e proporzionale allo scopo dei beni e servizi da garantire;

Visto il DPCS n. 130 del 13 dicembre 2019 recante “Piano per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche” che prevede di includere nello stato di previsione della spesa relativa a tutte le procedure di gara con importo superiore ad € 1.000,00 la quota incentivante del 2% ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016;

Considerato che ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è necessario individuare per la procedura di cui trattasi un responsabile unico del procedimento (RUP);

Visto il Decreto n. 51/2021, con cui è stato redatto il programma biennale per gli acquisti di beni e servizi 2022-2023 ed il programma triennale per i lavori 2022-2024 e Decreto n. 52/2021 di integrazione;

Preso atto che ciascuna stazione appaltante, dal 1° ottobre 2020, dovrà fare riferimento per tutte le procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi indette all'Albo per la funzione tecnica e l'innovazione, previsto dall'art.5 del Piano per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche, avvalendosi del personale in servizio presso la stessa stazione appaltante, iscritto nelle varie Sezioni dell'Albo;

Acquisito il Codice Identificativo Gara (SMART CIG) n ZA137E538D per modifica RUP laddove il sistema non consente nelle acquisizioni in modalità smart di effettuare la variazione di nominativo;

Visti i Decreti con cui si è provveduto ad autorizzare il personale amministrativo al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679;

Richiamata la Circolare n. 8058 dell'11 maggio 2020, recante “*Disposizioni in materia di protezione dei dati personali nell'ambito delle procedure di gara indette dalla Giustizia amministrativa*”;

D E T E R M I N A

1)- di avvalersi della facoltà di proroga per la durata di mesi 12, ai sensi dell'art. 5 comma 5 della Convenzione Consip Telefonia fissa 5” avente ad oggetto i servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni, quali definite ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, le Centrali di acquisto territoriali (CAT), di cui al comma 455 della L. n. 296 del 27/12/2006, nonché di altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente sottoscritta tra Consip S.p.a e Fastweb S.p.a, con scadenza prorogata al 02/10/2022, per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale anche se materialmente non riportate;

2)- di prendere atto che il contratto informatico - O.D.A. n. 4662117 prot. n. 2018 del 11.12.2018, stipulato tra questo Tribunale e la società Fastweb S.p.a, C.F. – P.Iva 12878470157, con sede in Via Caracciolo n. 51 – 20155 Milano, per la fornitura dei servizi di telefonia fissa per le linee telefoniche ISDN, andrà a scadere pertanto il 02 ottobre 2023;

3)- di dare atto che il Codice Identificativo Gara (SMART CIG) è n ZA137E538D;

4)- di dare atto che la spesa da sostenere per l'ulteriore periodo della durata contrattuale è stata stimata in **€ 650,00, IVA inclusa**, da imputarsi al capitolo 2288 “*Spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche, nonché per il riscaldamento e condizionamento d'aria dei locali*” dello Stato di previsione della spesa del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali - piano di gestione n. 27;

5)- di disporre che si procederà con successivo provvedimento all'assunzione dell'impegno di spesa (IPE) sul capitolo di spesa n°2288 “*Spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche, nonché per il riscaldamento e condizionamento d'aria dei locali*” – piano di gestione 27 dello Stato di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali;

6)- di dare atto che non si procederà all'accantonamento della somma relativa alla quota incentivante del 2% da destinare alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.113 del D.Lgs.n.50/2016, come dal Piano per la

ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche adottato con decreto n.310 del 13.12.2019 dal Presidente del Consiglio di Stato;

7)- di disporre, per le comunicazioni tra l'Amministrazione appaltante e l'operatore economico, sarà utilizzata la posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 18/4/2016 n. 50 anche ai fini della comunicazione di proroga;

8)- di nominare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 31 del Codice, Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Antonella Tellan in servizio presso questo Tribunale amministrativo regionale;

9)- di disporre la notifica del presente atto all'unità lavorativa individuata, a mezzo pec.

Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa - sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29, comma 1, D.lgs 50/2016.

Trieste, 27 settembre 2022

Il Segretario Generale
Dott. Marco Coiz